



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> MARULLI	MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/> GIORGI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/> BUCCELLI	MORRIS	Giudice
<input type="checkbox"/>		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 916/14
depositato il 13/06/2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° CRONOLOGICO DEL / IVA-CRED.IMP. 201
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

proposto dal ricorrente:
SRL IN FALLIMENTO

difeso da:
RAIMONDI RODOLFO
PIAZZA TRENTO E TRIESTE 1 40137 BOLOGNA BO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 916/14

UDIENZA DEL

10/07/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

916-11-15

PRONUNCIATA IL:

10 - 07 - 15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 - 07 - 15

Il Segretario

Alessandro Bucelli

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13 giugno 2014, dando luogo alla causa copn RGR 916/2014, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate, con il quale veniva rigettata la richiesta della parte ricorrente di rimborso IVA anno d'imposta 2013, per la somma di € 168.867,00.

Assumeva la medesima parte ricorrente di avere proposto rituale istanza di rimborso e di avere ricevuto l'impugnato provvedimento di diniego, così motivato: con dichiarazione IVA 28 febbraio 2014 è stato richiesto rimborso per € 168.867,00, indicando alla casella 3 rigo VX4, quale causale del rimborso il codice 8 (art. 30 comma 4, DPR 633/1972, rimborso minor eccedenza detraibile nel triennio); ai righi dell'IVA a credito delle due annualità precedenti (anni d'imposta 2011 e 2012), erano però indicate somme, rispettivamente di € 880 e di € 1.607,00, nettamente inferiori a quella richiesta. Respingeva, pertanto, l'istanza di rimborso per la somma richiesta.

La parte ricorrente, con il proprio ricorso, impugnava il diniego dell'Agenzia assumendo che il credito richiesto a rimborso era sempre stato riportato nelle varie denunce IVA dal 2004 al 2008. In data 22 aprile 2009 veniva aperta la procedura fallimentare della ricorrente e il credito IVA in questione non veniva più riportato nelle denunce successive 2009, 2010, 2011 e 2012. In tali denunce venivano riportati i crediti IVA maturati nelle singole annualità, ma non veniva riproposto il credito oggetto del diniego di rimborso. Questo veniva di nuovo riportato solo nella denuncia IVA per l'anno d'imposta 2013. La parte ricorrente, nel proprio ricorso, lamentava, come primo motivo, la violazione dell'art. 30, c. 4, DPR 633/1972, nonché degli artt. 6 co. 5 e 120 co. 1 L. 212/2000. Al proposito la ricorrente riteneva che l'importo richiesto a rimborso fosse il minore degli importi delle eccedenze dei due anni precedente. Deduceva inoltre come l'Agenzia, accedendo allo storico

delle denunce UNICO ed IVA, ben avrebbe potuto rendersi conto della sussistenza del credito della ricorrente. Come secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 30, co. 2, DPR 633/1972, in quanto l'intervenuta procedura fallimentare, in assenza di esercizio provvisorio, doveva ritenersi legittimata a richiedere il rimborso del credito IVA residuale. Al proposito la parte ricorrente, sosteneva che la cessazione dell'attività, anche per intervenuto fallimento, ricadeva nella previsione dell'art. 30, co. 4, DPR 633/1972, con la conseguenza che la medesima ricorrente aveva diritto a richiedere il rimborso. In via subordinata, sempre nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente sosteneva come l'Agenzia avrebbe comunque dovuto autorizzare la procedura a portare in detrazione l'importo richiesto a rimborso, per l'annualità successiva. Come terzo motivo la medesima ricorrente invocava una pronuncia della Corte Suprema (la n. 20528/2013), secondo la quale la compilazione nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito IVA, doveva ritenersi valere come domanda di rimborso di tale imposta. Con la conseguenza che alcuna decadenza e, a maggior ragione, alcuna prescrizione doveva ritenersi maturata per la ricorrente. Come quarto motivo, eccepiva la mancata contestazione da parte dell'Agenzia della sussistenza del credito IVA in questione, con la conseguenza che l'incameramento del medesimo da parte della ricorrente sarebbe risultato indebito. A tale riguardo preannunciava il deposito di una istanza di rimborso c.d. anomalo.

Si costituiva l'Ufficio con memoria, sostenendo la legittimità del proprio operato e contestando il contenuto del ricorso. In particolare l'Agenzia faceva rilevare come, sull'istanza di rimborso ex art. 30, co. 4, DPR 633/1972, la norma stessa prevedesse l'impossibilità di procedere a rimborso per somme superiori al minore degli importi delle eccedenze registrate nei due anni precedenti. E per tale periodo, biennio 2011 e 2012, le eccedenze erano state rispettivamente di € 880 e 1.607. Contestava inoltre la possibilità, per la ricorrente, di variare il titolo del

richiesto rimborso, invocando l'art. 30, co. 2, DPR n. 633/1972, norma che stabilisce il diritto al rimborso dal momento della cessazione dell'attività, contestando, peraltro, nel merito, che l'attività fosse cessata; risultava infatti ancora operante la partita IVA della ricorrente.

La ricorrente depositava memoria con documenti.

Discussa alla pubblica udienza del 10 luglio 2015 la medesima era decisa con la motivazione di cui appresso.

Motivi della decisione

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Infatti la richiesta di rimborso della ricorrente non appare fondata sulla base del disposto di cui all'art. 30, co. 4, DPR 633/1972, in quanto, come evidente, la somma oggetto della pretesa restitutoria risulta assai superiore al minore degli importi delle eccedenze dei due anni precedenti.

Ritiene però questa Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento ai sensi del 2° comma del citato art. 30, nella parte in cui viene riconosciuto il diritto al rimborso dell'eccedenza in caso di cessazione dell'attività.

Sotto tale profilo deve essere osservato, al fine della disamina delle eccezioni svolte dall'Agenzia resistente sul punto, che la Commissione Tributaria è giudice del rapporto e non dell'atto, onde per cui, anche se l'istanza risulta essere stata presentata originariamente ai sensi del 4° comma dell'art. 30, la sussistenza del diritto ben può essere dichiarata ai sensi del comma 2° del medesimo articolo.

Inoltre non appare condivisibile la tesi dell'Agenzia volta ad escludere che la ricorrente abbia cessato la propria attività solo perché ancora titolare di partita IVA. Questa Commissione non ritiene condivisibile questa pretesa individuazione del momento di cessazione dell'attività d'impresa con quello di chiusura della partita IVA: vi può infatti essere partita IVA senza attività d'impresa, come vi può essere

attività d'impresa senza partita IVA.

Nel caso che ci occupa risulta incontestato che la ricorrente sia stata assoggettata a procedura concorsuale di fallimento in data 22 aprile 2009 e che non sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa. Ora, poiché il fallimento determina la cessazione dell'attività d'impresa, ove non ne sia disposta la prosecuzione con la sentenza dichiarativa (cfr. art. 104 L.F.), deve ritenersi la sussistenza del presupposto richiesto dal citato art. 30, co. 2, DPR 633/1972.

Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, così come previsto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., nella formulazione precedente alla modifica introdotta dalla L. 162/2014, per la compensazione tra le parti delle spese di lite. Tali ragioni sono rappresentate dalla particolarità della materia e dalle ragioni della decisione, in relazione al comportamento tenuto *ante litem* dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e dispone procedersi al richiesto rimborso; oltre ad interessi come per legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bologna, il giorno 10 luglio 2015, nella Camera di Consiglio della XI Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

Il Relatore

Il Presidente